



COMUNE DI TORCHIAROLO

(Prov. di Brindisi)

72020 - Torchiarolo Via C. Colombo snc

Tel. 0831/622085 Fax 0831/620672

Email: protocollo@pec.torchiarolo.gov.it

Ordinanza n.° 73 del giorno 11.10.2012

Oggetto: Ordinanza di divieto di bruciatura all'aperto dei residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, di pulizia parchi, giardini ed aree agricole boscate e verdi, legnosi, carta e cartone provenienti da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere.

IL SINDACO

Premesso che la tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale è chiamata a garantire e tutelare tale diritto.

Richiamata l'Ordinanza sindacale del Comune di Torchiarolo n. 03 del 13.01.2011 avente per oggetto "divieto di accensione di fuochi all'aperto e accensione di caminetti e stufe a legna";

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 08.02.2011 tra la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi, il Comune di Torchiarolo e l'Arpa di Brindisi, avente per oggetto "Realizzazione di interventi di risanamento/miglioramento della qualità dell'aria nel territorio del Comune di Torchiarolo";

Vista la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 09.10.2012 di oggetto: "Misure contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio del Comune di Torchiarolo";

Visto

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 , n. 155 recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
- Il D.Lgs. 351/1999 " Attuazione della Direttiva 96/62/CE", in particolare l'art. 7, in materia di valutazione della qualità dell'aria ambiente;
- Il D.lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n.112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1 delle legge 15 marzo 1997 n. 59", e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai

Sindaci e al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Vista

- la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale a contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13 comma 1° della legge 241/90;

Visto l' articolo 50 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Ritenuto necessario al fine di contribuire alla salvaguardia della salute pubblica sensibilizzare la popolazione sulle tematiche della qualità dell'aria ambiente con misure volte a mitigare le criticità di cui sopra, in particolare per la riduzione delle concentrazioni di inquinanti nell'aria con l'adozione di provvedimenti atti a ridurre l'apporto inquinante derivante dalle principali fonti generatrici di riscaldamento;

Premesso che nel territorio comunale, in via Don Minzoni è posizionata una centralina di monitoraggio degli inquinanti dell'aria, ed in particolare dell'inquinante polveri sottili PM10;

Preso atto che dal 1° gennaio 2012 alla data del 09.10.2012 presso la suddetta centralina di monitoraggio degli inquinati dell'aria ambiente si sono già verificati n.° 34 superamenti dei valori limite relativamente al parametro inquinante PM10 (polveri sottili);

visto l'art. 7 bis del D. Leg.vo 267/2000;

ORDINA

È FATTO DIVIETO CON EFFETTO IMMEDIATO

- Bruciare all'aperto i residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali (ramaglie, fogliame, scarti di potatura, ecc.), da pulizia di parchi, giardini, aree boscate e verdi.
- Bruciare all'aperto materiali vegetali, legnosi, di carta e cartone derivanti da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere.

SANZIONE

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 salvo che il fatto non costituisca rilevanza penale.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar Puglia sez. di Lecce o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE

La Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

DISPONE ALTRESÌ

Che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio *on line* ne venga data maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione sulla home page del sito del comune di Torchiarolo e contestualmente venga trasmessa a:

- A Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi;
- Regione Puglia - Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- Provincia di Brindisi - Assessorato all'ambiente;
- Arpa Puglia Bari sede regionale;
- D.A.P. Brindisi ARPA Puglia;
- A.S.L. BR 1 Dipartimento prevenzione Brindisi;
- Questura di Brindisi;
- Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Brindisi;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Brindisi;
- Comando Provinciale Corpo Forestale della Stato di Brindisi;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi;
- Comando Stazione Carabinieri di Torchiarolo;
- Tenenza Guardia di Finanza di San Pietro Vernotico;
- Comando Polizia Provinciale di Brindisi;
- Comando Polizia Locale di Torchiarolo.

Il Sindaco
(Giovanni Del Coco)